

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 6, 8 e passim
BALBO (Misto-PLI)	10
BONINO (MSI-DN)	9
FABRI (PSI)	10
FERMARIELLO (PCI)	13
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	8
MINGOZZI (PCI)	11
PACINI (DC), relatore alla Commissione	2, 13
PEGORARO (PCI)	6
TRUZZI (DC)	8, 9, 13

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri

Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Pacini, desidero informare i colleghi del mio intendimento di concludere stamattina — se possibile — la discussione generale e di nominare, poi, una Sottocommissione con l'incarico di predisporre un testo da sottoporre successivamente all'esame della Commissione. Se questo non sarà possibile, se la discussione sarà molto ampia, vuol dire che decideremo poi come proseguire i nostri lavori.

Prego adesso il senatore Pacini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, possiamo dire che apriamo il dibattito sul testo del disegno di legge n. 31 quasi contemporaneamente all'apertura della stagione venatoria 1976-77. Può essere una coincidenza di buon auspicio, sperando che questo disegno di legge sia trasformato in legge nel tempo più breve possibile e, comunque, non oltre la chiusura della stagione venatoria.

I differenti stati d'animo esistenti, sul problema, nei nostri concittadini si rifletteranno probabilmente anche in questo dibattito, ma al di sopra delle particolari opinioni si pone ormai urgentemente l'esigenza di regolare con legge un settore che richiede per i cittadini, per le loro associazioni rappresentative, per le Regioni e per gli enti locali un indirizzo il più unitario e realistico possibile. Mi pare opportuno, all'inizio di questo dibattito, fare due premesse, che possano rappresentare gli strumenti indispensabili per intraprendere il complesso cammino che abbiamo di fronte.

La prima è — dirò così, per farmi intendere meglio — una premessa di valori. La caccia, in Italia e nel mondo, è oggi un fenomeno di massa. Questa antica avventura dell'uomo, che fu prima un lavoro, poi un *hobby*, ha lasciato segni profondi nella storia e nella cultura: dai miti ai racconti di illustri scrittori, da Turghenev a Tolstoj a Cechov, da Maupassant, Faulkener, a Calvino e Cassola, e, onsentite a me toscano di ri-

cordare Fucini e Puccini, per giungere, credo fra tutti il più noto, al grande cacciatore-scrittore Hemingway.

Ma il fascino dell'incontro dell'uomo con la natura e con la selvaggina, che ha sollecitato tante menti a descriverne la incomparabile bellezza, suscitatrice di sentimenti ed emozioni che lasciano un segno indimenticabile nello spirito umano, oggi rischia di restare un ricordo se non si interviene per regolamentare l'attività venatoria divenuta ormai sport di massa. Anche questo settore non è rimasto immune dagli effetti negativi della filosofia edonistica del consumismo. Oggi si è presa coscienza che i valori legati « alla qualità della vita » comprendono anche quello della « difesa della natura », che è un valore comunitario cui debbono sottostare i valori legati all'esercizio dello sport venatorio. Infatti l'intervento legislativo che stiamo predisponendo si è mosso e si muove animato da tale spirito.

L'altra premessa è di carattere storico. Il testo del disegno di legge al nostro esame, come potete constatare, è identico al testo approvato da questa Commissione nella seduta del 10 dicembre 1975, e, fatto significativo, senza voti contrari.

Lo scioglimento anticipato della VI legislatura non permise la conclusione dell'iter legislativo alla Camera. Ricorderete anche che l'articolato discusso in quel periodo fu il risultato di un lavoro lungo e minuzioso svolto dalla Sottocommissione incaricata di predisporre un testo unificato dei disegni di legge di iniziativa parlamentare all'esame del Senato. Nel corso di tale elaborazione si tenne conto, oltre che del contenuto dei quattro disegni di legge all'esame della Commissione, anche delle risultanze dell'indagine conoscitiva che era stata svolta nel 1974, delle proposte di alcuni deputati, delle numerose leggi regionali in vigore in materia venatoria e delle sentenze della Corte costituzionale, pronunciate a seguito di delicate questioni giuridiche. Fummo, inoltre, aiutati dall'esperienza di tecnici e dalla consulenza di esperti in materia di fabbricazione e di uso di armi da caccia e dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna; utilizzammo come fonti di

informazione numerosi documenti e pubblicazioni fornite dalle associazioni venatorie e facemmo uno studio comparato delle legislazioni degli altri paesi, che al pari del nostro si preoccupavano di meglio disciplinare la materia, per una più efficace salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, delle specie in estinzione, dei valori umani.

Debbo ricordare doverosamente il minuzioso, paziente e saggio lavoro di elaborazione del testo ad opera del relatore Buccini e del presidente della Commissione, senatore Colleselli, che seppe dirigere con grande equilibrio il difficile dibattito; giungano loro rinnovate le espressioni di amicizia e di ringraziamento che già ebbi occasione di manifestare anche a nome del mio Gruppo.

Un grazie ancora al Ministro e al sottosegretario Lobianco, che abbiamo il piacere di riavere tra noi per continuare il lavoro interrotto.

Il disegno di legge n. 31 ha accolto, quindi, le varie proposte man mano emerse nel dibattito sul testo base di legge-quadro che si svolse dal giugno al dicembre 1975; tali proposte furono mutate in una serie di emendamenti inseriti nel testo attuale, a cominciare dallo stesso titolo, che venne così formulato: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia ». Anche il titolo è stato testualmente conservato nel disegno di legge n. 31. Esso consta di 34 articoli, raccolti in 9 titoli, indubbiamente da modificare ed aggiornare a seconda delle situazioni che nel frattempo si sono verificate.

Il titolo I comprende tutte le disposizioni di carattere generale.

All'articolo 1 vengono definite le titolarità delle funzioni legislative ed amministrative; vengono ribaditi i principi fondamentali a cui è improntato il disegno di legge, nel rispetto e nell'attuazione del dettato costituzionale. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono chiamate ad esercitare la potestà legislativa (restano salvaguardate ovviamente le particolari competenze delle Regioni a statuto speciale), mentre per le funzioni amministrative in materia di caccia delegano le province, i comuni e le comunità montane. Si innova quindi rispet-

to alle competenze previste in atto per i comitati provinciali della caccia, anche se viene stabilito che gli enti locali delegati si avvalgano, a loro volta, di speciali comitati disciplinati dalla legge regionale e composti, in particolare, di rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni professionali e sindacali agricole (in tal modo i cacciatori vengono tra l'altro direttamente responsabilizzati alla difesa del patrimonio faunistico), dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute, nonché di zoologi e di ecologi, di rappresentanti degli ispettorati dell'agricoltura e delle foreste.

Viene stabilito inoltre che nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative le Regioni si avvalgano dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Per il coordinamento dei vari livelli e la promozione di studi ed iniziative è prevista, all'articolo 2, la costituzione di uno speciale comitato venatorio nazionale in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 ritengo che ben individuino le forme di tutela della fauna selvatica, della proprietà della selvaggina, dell'esercizio della caccia e dei mezzi di caccia. A proposito di questi ultimi sono state tenute presenti le situazioni reali esistenti ed anche i problemi connessi alla produzione e alla modificazione di alcuni tipi di armi. Si è ritenuto opportuno limitare l'uso di armi da fuoco ai fucili a due colpi ed ai fucili a ripetizione automatica a non più di quattro colpi. Nell'attuale situazione, l'uso di fucili a ripetizione, a cinque o sette colpi può risultare eccessivamente dannoso per il patrimonio faunistico e non giustificano il carattere sportivo dell'attività venatoria, anzi mi sono giunte sollecitazioni perchè si riporti il fucile a ripetizione a tre colpi, come era nella prima stesura del vecchio disegno di legge. Ma non entrerò ora nel merito e nei particolari da modificare, riservandomi di completare la attuale esposizione in sede di discussione dei singoli articoli.

L'articolo 6 sancisce il divieto, in tutto il territorio nazionale, dell'uccellazione. Debbo dire, ad onor del vero, che quando nella scorsa legislatura si discuteva questo aspetto del problema, in occasione dell'esame del testo base della Sottocommissione, rimasero alcune perplessità circa le soluzioni date ai problemi dell'uccellazione per quanto attiene alla cattura di uccelli vivi da utilizzare quali richiami per le cacce al capanno o per scopi amatoriali o scientifici. Su questo problema ritornerò più avanti nel commento delle norme transitorie in materia e sulle riserve di caccia.

L'articolo 7 disciplina l'importazione della selvaggina, cioè del tipo di fauna da introdurre nel nostro paese. Questa, ad eccezione della destinazione per zoo e circhi equestri, non potrà comunque essere estranea al tipo di fauna indigena e potrà essere importata previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il titolo II, comprendente gli articoli 8, 9 e 10, classifica e disciplina l'elenco delle specie cacciabili, i periodi di caccia per ogni specie cacciabile, sui quali ritorneremo e credo che bisognerà modificarli, alcuni almeno, anche per le variazioni ambientali che si sono venute determinando; viene inoltre previsto il sistema di controllo della fauna attraverso le Regioni, alle quali spetta anche il compito di pubblicare ed eventualmente modificare il calendario venatorio regionale nei limiti previsti dalla legge quadro.

Per quanto riguarda questi aspetti, va rilevato che il criterio adottato porta ad un superamento della tradizionale distinzione tra specie cacciabili e specie soggette a particolare protezione, mentre viene affermato il principio che tutte le specie di animali costituenti la fauna selvatica sono oggetto di protezione, ad eccezione di quelle cacciabili singolarmente individuate. In tal modo, oltre ad accogliere tutta una serie di istanze, si ha la possibilità di favorire anche il soddisfacimento dell'esigenza di un'adeguata educazione venatoria.

Le norme comprese nel titolo III, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente disegno di legge, possono ritenersi tra le più qualificanti, in quanto consentono

una vera e propria difesa dell'ambiente: infatti tutto il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata, soggetta a limitazioni di tempo, di spazio, di specie e di quantità cacciabili, mentre alle Regioni viene affidato il compito di predisporre piani pluriennali di intervento nel settore venatorio, in riferimento all'assetto territoriale, facendo salvi casi di protezione e di rifugio e prevedendo zone di ripopolamento e di cattura.

Il territorio delle Alpi è considerato, per le tipiche caratteristiche della flora e della fauna alpina, zona faunistica a sè stante. Pertanto, le Regioni interessate dovranno emanare norme particolari, nel rispetto dei principi ispiratori della legge quadro e dovranno stabilire i confini delle zone faunistiche alpine con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Un altro degli aspetti innovatori più salienti riguarda le nuove forme di « gestione sociale del territorio » ai fini venatori, previste dall'articolo 14.

Si è cercato di ravvicinare e temperare le esigenze dei cacciatori e dei coltivatori dei fondi uniformandoci alle legislazioni europee in materia.

Tali forme di gestione presuppongono la partecipazione sia dei cacciatori abitanti in un certo luogo, sia dei proprietari e dei conduttori di fondi: quindi, sono uno stimolo all'associazionismo oltre che all'educazione venatoria. Nel complesso, i territori soggetti a gestione sociale, quelli previsti per le oasi di protezione e per le zone di ripopolamento e cattura non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia, mentre la rimanente parte è riconosciuta disponibile per la libera caccia, in conformità agli accordi interregionali, sulla base di un equo rapporto con le capacità faunistiche e con la tutela dell'agricoltura, cioè con tutte le limitazioni previste dalla disciplina di caccia controllata.

Per quanto concerne la cattura e l'utilizzazione di animali per scopi scientifici, nonché l'allevamento a scopo alimentare ed amatoriale di cui al citato articolo 16, va sottolineato che i singoli permessi vengono rila-

sciati, alle persone qualificate, dalle Regioni previo parere, espresso ogni volta e singolarmente, dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e credo che sarebbe opportuno aggiungere « e del Comitato venatorio nazionale ».

Per quanto attiene ai divieti, si è cercato di fare un'elencazione più organica possibile; è chiaro che se nel frattempo sono pervenuti ulteriori suggerimenti, ne sarà tenuto conto in sede di formulazione definitiva del testo.

Gli articoli 18 e 19, di cui al titolo IV, non hanno bisogno di particolari commenti giacchè non riguardano questioni di principio, ma trattano delle disposizioni a cui debbono essere uniformati gli esami per le licenze di caccia e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Va ricordata la maggiore severità per il rilascio della licenza, nonchè il requisito dell'idoneità psico-fisica del soggetto all'uso delle armi da accertarsi con controllo medico. Analogo discorso potrebbe essere fatto per il titolo V. Esso comprende gli articoli 20, 21 e 22 riguardanti le imposizioni fiscali nel settore venatorio. A questo proposito, desidero soltanto sottolineare che è stata unanimemente riconosciuta l'opportunità di fare convogliare tutti gli introiti relativi alle tasse per l'esercizio della caccia, su un unico conto corrente nazionale e di contenere lo ammontare delle tasse stesse nei limiti attuali, proprio per consentire che lo sport venatorio abbia un carattere prettamente popolare.

Per quanto attiene alle sopratasse, è stato adottato lo stesso criterio di ridimensionamento per le stesse motivazioni addotte poc'anzi. Ritengo opportuno precisare che la ripartizione dei fondi, così come è prevista dall'articolo 22, consente una più efficiente attuazione della legge ed un migliore adeguamento alle necessità e all'attuazione dei compiti degli enti stessi. Tutti questi articoli probabilmente andranno rivisti alla luce delle disposizioni di legge uscite recentemente.

Al titolo VI, comprendente gli articoli 23 e 24, viene disciplinato il sistema di vigilanza per l'applicazione delle leggi venato-

rie. Vengono stabiliti i compiti degli agenti venatori ed i confini territoriali in cui ognuno può operare.

Il titolo VII riguarda le associazioni venatorie: il loro riconoscimento, l'iscrizione degli aderenti, i compiti istituzionali conferiti.

L'aspetto più importante in questa disciplina è quello educativo. Le associazioni riconosciute, oltre ad aiutare i cacciatori per quanto riguarda la tutela dei loro interessi, l'assistenza tecnica, l'informazione legislativa vigente nel territorio, dovranno soprattutto occuparsi della formazione di una sana coscienza venatoria, compatibile con le esigenze della fauna e degli ambienti naturali, facendo in modo cioè che la caccia diventi veramente uno sport di massa, attraverso il quale l'uomo, nel suo tempo libero, si possa accostare alla natura, con quella passione e quella sensibilità di cui ho parlato all'inizio e che cioè in questo incontro-scontro con le altre creature trovi un mezzo di recupero dei valori che la società edonistica va affievolendo.

Eviterò di soffermarmi sui problemi connessi con le sanzioni penali e le oblazioni disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29 del titolo VIII trattandosi di aspetti particolarmente chiaribili in sede di discussione dell'articolato, mentre mi soffermerò su alcuni punti degli ultimi articoli 30, 31, 32, 33 e 34 di cui al titolo IX, riguardanti le disposizioni di attuazione e le norme transitorie.

Gli articoli 30 e 31 regolano la decorrenza dei termini per l'applicazione della legge, l'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili, nonchè la nuova denominazione del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia che assumerà la denominazione di Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, al quale si applicano le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Tale istituto è disposto che venga rappresentato e difeso, nei giudizi attivi e passivi, dall'Avvocatura generale dello Stato di fronte all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative speciali.

Particolare importanza rivestono le norme transitorie di cui agli articoli 32 e 33 riguardanti l'uso dei richiami vivi, la cattu-

ra di uccelli a scopi amatoriali e le riserve di caccia. Come ho già avuto occasione di dire prima, commentando l'articolo 6, il precedente dibattito su questi aspetti fu piuttosto lungo e vivace. In particolare, per quanto attiene le riserve vi furono a confronto due tesi: quella abolizionista e quella che tendeva alla trasformazione delle riserve in zone faunistico-venatorie, istituite dalle Regioni senza togliere il contributo della iniziativa privata, che appariva più adatta di quella pubblica ad occuparsi dell'allevamento e dell'incremento naturale della fauna, per via delle ingenti spese che tali attività comportano, della specializzazione tecnica richiesta e per l'impiego di particolari metodi di profilassi zootecnica. L'esercizio della caccia, limitato oltre che dalle norme restrittive previste dai calendari venatori anche dal particolare sistema dei limiti di abbattimento previsti dai piani annuali, poteva perdere quegli aspetti distruttivi che a volte può avere nei territori liberi. Nella formulazione delle disposizioni transitorie si è ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che le riserve di caccia attualmente esistenti potranno continuare la loro attività fino alla scadenza della concessione e, comunque, fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Infine, l'articolo 34 riguarda il nuovo stato giuridico del personale dipendente dagli ex Comitati provinciali della caccia.

Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, a conclusione, desidero confermare che, a mio parere, il testo del disegno di legge già approvato nella VI legislatura ed ora nuovamente al nostro esame può ritenersi un valido strumento per riorganizzare il settore venatorio nel rispetto dei valori cui ho fatto cenno in premessa. Non posso che confermare, altresì, l'opportunità di alcuni miglioramenti al testo del disegno di legge n. 31, per cui propongo che la Commissione mi autorizzi a chiedere all'Assemblea una proroga dei termini onde consentire ad una eventuale Sottocommissione, nominata in seno alla nostra Commissione, di elaborare il testo definitivo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Pacini per l'interessante relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

P E G O R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha ricordato il relatore, si riprende la discussione di un disegno di legge già approvato da questo ramo del Parlamento con voto pressochè unanime. Nell'affrontare l'esame del disegno di legge n. 31, dobbiamo avere presente che il testo è il risultato di una complessa elaborazione che ha preso il via dalla presentazione di vari disegni di legge già ricordati ed anche da tutta una serie di iniziative, tra le quali un'indagine conoscitiva e l'attività di una Sottocommissione che ha lavorato per lunghi mesi. Il disegno di legge tiene conto anche del fatto che alcune Regioni italiane hanno emanato leggi regionali in materia venatoria, così pure delle sentenze della Corte costituzionale e del fatto che la Sottocommissione ha potuto valersi degli apporti di vario genere da parte di organizzazioni venatorie e naturalistiche ed anche di esperti in materia di caccia e di ecologia.

Ciò premesso, vorrei ricordare che il Gruppo comunista, sia pure con fondate osservazioni critiche, si è pronunciato favorevolmente sul testo in discussione con una precisa motivazione. È stato ricordato che rispetto al vigente testo unico il disegno di legge in esame rappresenta una riforma di notevole ampiezza; per la prima volta, infatti, non solo si affrontano i problemi riguardanti la caccia, ma si adottano anche disposizioni in materia di protezione della fauna. Si tratta indubbiamente di un notevolissimo passo avanti. Il testo in esame tende inoltre a conciliare diverse esigenze: a nostro avviso rappresenta un buon lavoro, anche se non sono stati superati tutti i motivi di contrasto tra i cacciatori e i protezionisti. Credo che si possano brevemente riassumere i punti qualificanti del provvedimento, del resto già esposti molto bene dal relatore. Per quanto riguarda il problema della competenza regionale, con limiti anche notevoli, si attua l'articolo 117 della Costituzione che deferisce alle Regioni la competenza in materia di caccia. Sul piano isti-

tuzionale alle Regioni viene attribuita la titolarità della funzione legislativa ed è previsto che quella amministrativa venga delegata agli enti locali elettivi. Inoltre, specificatamente in materia di caccia vi è il ribaltamento della tradizionale distinzione tra le specie cacciabili e quelle soggette a particolare protezione. Si afferma infatti il principio che tutte le specie di fauna selvatica devono essere protette, salvo quelle cacciabili singolarmente indicate. A mio avviso, un'altra importante innovazione è data dal fatto che tutto il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata: cioè, limitata nei suoi vari aspetti attraverso la riqualificazione del ruolo dei cacciatori. È prevista poi una ristrutturazione del territorio: è compito delle Regioni predisporre piani pluriennali per gli investimenti pubblici nel settore venatorio e prevedere oasi di protezione e di rifugio della selvaggina e zone di ripopolamento e cattura. Appunto in questo quadro il disegno di legge in esame stabilisce, nel giro di tre anni, il superamento delle riserve private di caccia. Il testo in discussione prevede poi la gestione sociale del territorio ai fini venatori; si dà la possibilità alle Regioni di autorizzare su una parte del territorio la costituzione delle zone cosiddette « autogestite ». Altro principio innovatore è quello che riguarda i rapporti tra la caccia e i proprietari dei fondi: si tratta di esigenze molto sentite dagli interessati. È prevista, pertanto, la delega alle Regioni per quanto riguarda l'emanazione di norme che consentano la tutela delle coltivazioni in atto e la chiusura dei fondi.

È noto a tutti l'iter del disegno di legge in esame; il relatore ha ricordato che è stato approvato dal Senato il 12 dicembre 1975, è stato trasmesso alla Camera l'8 gennaio 1976 e che il 9 marzo è iniziata la discussione nella Commissione di merito. Il lavoro di questo ramo del Parlamento è stato valutato positivamente dalla Commissione agricoltura della Camera. Sono pervenute tuttavia dai vari Gruppi proposte di modifica anche di certo rilievo. Credo che sia giusto ricordare che la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento era stata precedentemente impegnata in una lunghissi-

ma e laboriosa discussione sulla proposta di legge n. 3425, proveniente dal Senato, recante l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, che riguarda il problema dell'uccellazione e tutte le questioni collegate alla caccia al capanno, alle fiere e ai mercati. Occorre anche ricordare che la Commissione giustizia della Camera ha svolto osservazioni attinenti ad una serie di problemi, tra cui quello di una non sufficiente competenza regionale. Fu, pertanto, costituita in quella sede una Sottocommissione con il compito di considerare opportuni suggerimenti. Com'è noto, alla vigilia dello scioglimento anticipato del Parlamento tale Sottocommissione ha approvato un nuovo testo: le modifiche riguardano l'elenco delle specie cacciabili, il calendario venatorio regionale, la caccia al capanno, i danni alle produzioni agricole, le disposizioni transitorie sulle riserve di caccia. Le elezioni politiche anticipate hanno chiuso ogni discussione al riguardo; non credo comunque che sia questo il momento di entrare nel merito dei singoli problemi. Vorrei soltanto far presente, come è stato del resto già rilevato dal relatore, che la mancata approvazione del disegno di legge quadro ha comportato indubbiamente conseguenze negative sulla campagna venatoria in corso. Nel riprendere la discussione del disegno di legge, è necessario prendere coscienza di alcune importanti questioni; infatti il problema della caccia, per una serie di implicazioni di vario genere, interessa vastissimi settori dell'opinione pubblica interna ed internazionale. Non riguarda soltanto due milioni di cacciatori, ma coinvolge molteplici interessi: industria, agricoltura, commercio, turismo e compagnie di assicurazione. Ritengo, pertanto, che alcuni problemi sollevati in questo ramo del Parlamento e poi riesaminati dalla Sottocommissione alla Camera debbano essere approfonditi.

Quindi, a mio avviso devono essere soddisfatte alcune esigenze: vi è innanzitutto un problema d'urgenza, messo anche in evidenza dal relatore nel suo intervento. Per quanto riguarda la campagna venatoria appena iniziata, si sono già verificati inconvenienti; si deve pertanto assumere l'impegno di

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (6 ottobre 1976)

approvare il disegno di legge quadro nel più breve tempo possibile. Esiste, inoltre, la necessità di riconfermare lo sforzo unitario che ci ha portato all'approvazione di un testo che ora torna al nostro esame e che rappresenta, secondo me, un buon punto di partenza. Infine, essendo necessaria una rapida rilettura del testo, il Gruppo comunista è favorevole alla proposta di costituire una Sottocommissione con il compito di procedere ad una elaborazione del disegno di legge, in modo che sia il più rispondente possibile alle molteplici esigenze richiamate.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vorrei informarvi, prima di continuare la discussione del disegno di legge, che la Sottocommissione pareri della Commissione affari costituzionali ha affrontato in mattinata l'esame del testo, alla presenza del sottosegretario Lobianco. Non vi è ancora un parere organicamente definito; si intende però richiamare la nostra attenzione su alcuni punti piuttosto impegnativi. La 1^a Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 1) siano soppressi gli articoli 1 e 2, il penultimo comma dell'articolo 8 e dell'articolo 22; 2) ferma restando l'attribuzione all'erario della tassa di licenza di porto d'armi ai sensi dell'articolo 20, sia più nettamente distinta da tale tassa quella per il rilascio delle licenze di caccia, che non può non rientrare nella sfera dei tributi propri delle Regioni; 3) in sostituzione dell'articolo 22, sia altrimenti regolato il trasferimento pieno alle Regioni della tassa di licenza di caccia, che andrebbe configurata come tributo proprio delle Regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e siano inoltre altrimenti regolati i meccanismi perequativi tra le diverse Regioni che lo Stato può disporre soltanto a carico di proprie entrate, ad esempio di quelle derivanti dalle licenze di porto d'armi di cui all'articolo 20; 4) sia prevista anche in relazione alle disposizioni della legge n. 382 del 1975, articolo 1, lettera e), l'attribuzione diretta di alcune competenze alle province, comunità montane, comuni o loro consorzi per alcuni dei compiti regolati

negli articoli 11, 14, 16 e 17; 5) siano soppressi negli articoli 16 e 32 le previsioni dei pareri conformi o preventivi a cui le Regioni dovrebbero attenersi; 6) sia affidato ad altro organo dell'amministrazione statale, ad esempio al Ministero dell'interno anziché a quello dell'agricoltura, il riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 25; 7) siano modificate le definizioni costituzionalmente scorrette dei poteri legislativi regionali contenute nell'articolo 30, che definisce le norme regionali come integrative o attuative della legislazione statale; 8) siano rese meno penetranti rispetto all'autonomia regionale le norme degli articoli 11, 14 e 16.

La 1^a Commissione ha in sostanza sollevato problemi di costituzionalità per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7; ha invece formulato suggerimenti attinenti agli articoli 4, 6 e 8.

T R U Z Z I . Vorrei sapere, signor Presidente, se questo è un giudizio già definitivo, o se è ancora oggetto di discussione.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione dei pareri ha già dato questo giudizio, che è così definito schematicamente. Solo che deve essere redatto e trasmesso in forme regolamentari alla nostra Commissione.

Giustamente l'onorevole sottosegretario Lo Bianco si è preoccupato di avere subito questa bozza, che è la base su cui sarà costituito il parere, per informare i commissari.

T R U Z Z I . Non in questa fase, ma nella successiva, cioè nella fase di discussione, penso sarebbe bene per la nostra Commissione avere presente il parere che la Commissione competente espresse in occasione della discussione del testo che fu precedentemente approvato dal Senato. Occorrerebbe cioè comparare il giudizio allora dato dalla Commissione affari costituzionali con questo nuovo parere di cui abbiamo appreso oggi le linee generali, per trarre deduzioni che potrebbero risultarci utili.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Io mi sono permesso di rendervi conto di questo pare-

re di massima, e di fare presente ciò che è successo nella passata legislatura, cioè il contemperamento di posizioni diverse, perchè nella passata legislatura non è che si sia venuti meno alle esigenze costituzionali, ma si era trovato un temperamento tra la tutela della caccia e la tutela della fauna e della natura, per cui ho ricordato i suggerimenti dati dal senatore Fermariello in proposito per quanto riguardava le associazioni.

Sono nate delle perplessità circa questi accordi, però quando si è stabilito di esprimere un parere piuttosto lato, mi sono permesso di suggerire al presidente della 1ª Commissione di prendere contatto con il presidente Macaluso prima di stenderlo, perchè si sono manifestate diverse esigenze tra le varie parti politiche e, nell'ambito delle stesse parti politiche, tra le varie componenti. Quindi ho suggerito di non dare a cuor leggero un parere di questo genere, che travolgerebbe un lavoro di mesi.

In un primo momento era stato deciso di rinviare il parere e prendere contatto con il presidente Macaluso. Poi, considerato il fatto che c'erano dei termini e che questa Commissione era nella necessità di entrare nel merito, io ho suggerito di dare questo parere in giornata, perchè, dovendo la Commissione agricoltura discutere nuovamente la questione, si evitasse di chiedere un rinvio, considerato il tempo necessario alla discussione.

B O N I N O . Non so se il Regolamento del Senato lo consenta, ma io trovo che sarebbe molto più rapido forse formare un comitato ristretto della Commissione affari costituzionali per deliberare su questa questione.

P R E S I D E N T E . Io credo che bisognerebbe accogliere il suggerimento dato dall'onorevole Lobianco. Mi farò promotore di un incontro con il Presidente della 1ª Commissione insieme con il relatore senatore Pacini, in modo da discutere, prima che venga redatto definitivamente il pare

re, i problemi che questo parere pone alla Commissione.

Per il momento ritengo che possiamo continuare la discussione generale.

T R U Z Z I . Ringrazio il Sottosegretario, onorevole Lobianco, per averci fornito elementi utili a questa breve discussione, prima di passare alla fase della Sottocommissione.

Devo dire che, per lunga esperienza che mi sovviene in questo momento nel dire queste poche parole, mi aumentano i dubbi che il Parlamento riesca a portare a compimento una legge quadro sulla caccia. Di leggi sulla caccia ne abbiamo discusse per anni, e poche volte siamo riusciti a portarle a termine. Nel caso specifico poi di questa legge quadro, nella quale interferiscono i problemi di competenza tra lo Stato e le Regioni, che anche nella passata legislatura hanno dato a tutti noi la preoccupazione di uscire in qualche modo, se ora intervengono elementi nuovi, così come ho sentito da questa prima lettura fatta del documento della 1ª Commissione, io ho molti dubbi che il Parlamento riesca ad approvare questo disegno di legge. D'altra parte le Regioni sollecitano che vi sia una legge quadro — perchè questa è appunto una legge quadro — e per l'uniformità della legislazione sul territorio nazionale, le Regioni chiedono che vi sia una legge di principio. Io ho parlato con diversi assessori regionali all'agricoltura, che mi hanno detto: noi abbiamo pronte le nostre elaborazioni in materia di caccia, però sarebbe bene operare nell'ambito di una legge di principio, che avesse un minimo di omogeneità per tutto il territorio nazionale.

Oggi vi sono aperture di caccia a date diverse, ci sono emigrazioni di cacciatori da una zona all'altra. Già adesso vi sono situazioni di confusione che non giovano nè alla difesa dell'ambiente, nè alla difesa di questa attività venatoria.

Detto questo, io concordo sostanzialmente con il giudizio dato, sul disegno di legge che abbiamo davanti, dal relatore: nella sua

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (6 ottobre 1976)

impostazione generale appare un buon testo, anche se non si può mai dire in questa materia qualche cosa di definitivo. E, come diceva il senatore Pegoraro, noi questa volta dovremmo tenere ben presente che questo testo rappresenta lo sforzo di tutti i Gruppi i quali, nella ricerca di un incontro, hanno tutti limitato un po' le loro vedute, hanno tutti rinunciato a qualche cosa per trovare un punto di incontro senza il quale non passa alcuna legge, in Parlamento, in materia di caccia.

Io ho l'esperienza della Commissione agricoltura della Camera: molte volte eravamo quattro gatti, ma quando arrivava in discussione la materia della caccia, erano presenti tutti i membri della Commissione, più una serie di membri di altre Commissioni che venivano da noi a parlare, e non si finiva mai.

Per cui io approvo la proposta di incontro del nostro Presidente con il presidente della 1^a Commissione, e sono anche d'accordo sulla opportunità di deferire ad una Sottocommissione la revisione del testo esistente, che mi sembra sostanzialmente positivo. Si può così trovare un compromesso — che resta sempre un compromesso — fra i vari Gruppi. Altrimenti credo che non si arriverà neanche stavolta a un risultato positivo. È necessario trovare un temperamento tra le varie istanze. È chiaro che anche la Commissione affari costituzionali ci deve dare una mano. D'altra parte mi pare vi sia anche una legislazione europea in questa materia, e bisognerebbe pure tenerne conto. Quindi concordo con il parere del relatore nella sua globalità. Ritengo che il testo sia già un buon lavoro, un buon compromesso su questa materia difficile, spinosa e controversa. Concordo anche che l'approfondimento e qualche eventuale ritocco siano eseguiti nell'ambito di una Sottocommissione, dove si può discutere meglio di questa materia. E per concludere dirò che sarebbe bene chiudere questo capitolo nel più breve tempo possibile. Per fare presto bisogna che troviamo una via di uscita. Quindi prego il Governo, il Presidente della nostra Commissione e il presidente della 1^a

Commissione, di vedere di far presente questa necessità di una certa urgenza, anche perchè dalla Comunità ci vengono continuamente richiami e suggerimenti (qualche volta anche non disinteressati) ad emanare questa disciplina.

B A L B O Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore per quanto ci ha esposto. Io sono stato membro della Commissione nell'altra legislatura e ho collaborato alla stesura di questa normativa anche come componente della apposita Sottocommissione. Pur dissentendo su alcuni articoli, ho però approvato il testo proprio perchè rappresentava una legge quadro per la caccia.

Premesso tutto questo, dirò che sono d'accordo con la proposta del relatore di nominare una Sottocommissione, perchè questo permette anche di rivedere molti problemi. Di questa legge si è parlato sin dai primi anni in cui io andavo alla Camera, cioè si tratta di decine di anni, e non si riesce a portarla avanti per arrivare alla soluzione di questi problemi della caccia. Ormai l'annata venatoria è iniziata, quindi dovremo affrontare la questione per l'avvenire. Penso sia utile che il Presidente e il relatore si incontrino col presidente della 1^a Commissione, che d'altra parte ha dato dei pareri sul vecchio disegno di legge.

Le categorie produttive, l'industria, il commercio, il turismo hanno bisogno di una conclusione e a questa bisogna arrivare rapidamente.

F A B B R I Desidero esprimere, anche a nome della componente socialista, il vivo apprezzamento per la relazione del collega Pacini, e per il richiamo letterario e per l'illustrazione dei connotati peculiari e distintivi del disegno di legge, quale era stato elaborato faticosamente e con travaglio nel corso della passata legislatura. Fu uno sforzo di convergenza unitario assai importante e che evidentemente anche noi socialisti siamo del parere di ricercare in occasione della predisposizione della nuova legge. Tuttavia quanto si è detto stamattina sta a dimostrare che il lavoro del legi-

slatore è un lavoro dinamico e che la cristallizzazione nel processo legislativo è difficile: occorre modificare le leggi quando nella società si determina un'evoluzione consistente. Nel nostro caso c'è un lavoro non ancora concluso e ci sono delle questioni da affrontare, quali ci sono proposte dalla 1^a Commissione.

Anch'io sono d'accordo sulla necessità di procedere celermente, perchè abbiamo tanti problemi. Questo della caccia non è certo di secondario momento, quand'anche in un periodo di crisi dell'agricoltura la caccia potrebbe anche passare in secondo piano.

Ho apprezzato la relazione Pacini anche perchè ha sottolineato l'esigenza di un miglioramento dell'articolato del disegno di legge e, sotto un certo profilo, di alcune innovazioni. Anch'io ritengo che la nostra Commissione possa e debba fare il necessario lavoro di rinnovamento.

Non anticiperò alcune indicazioni della mia parte politica, anche perchè confesso che ho necessità di approfondirle, però alcune questioni che nel testo sono enunciate hanno bisogno di un ulteriore esame. Mi limiterò, pertanto, a dare alcune indicazioni.

Rapporto fra territorio ed esercizio venatorio: il principio del libero movimento del cacciatore, previsto dal disegno di legge, è molto pericoloso. Non accetto l'accusa di provincialismo, di chiusura, quando dico che non possiamo consentire il libero movimento del cacciatore che non favorisce un equilibrio tra la presenza faunistica e il prelievo di essa. In sostanza, secondo me, le persone residenti possono meglio controllare il territorio. Questo principio dovrebbe trovare un maggiore riconoscimento nel nuovo testo definitivo.

Ci sono altri problemi: quello dei comprensori faunistici, il ruolo delle comunità montane, richiamato dalle prime indicazioni della 1^a Commissione, senza per questo togliere autonomia all'intervallo delle Regioni; il problema dell'apertura e chiusura unica della caccia, che mi pare non sia affrontato; il rapporto caccia-ambiente; il problema delle specie cacciabili. Su quest'ultimo punto desidero esprimere un'opinione personale: bisognerebbe spingere l'esercizio ve-

natorio principalmente verso la selvaggina riproducibile ed estenderla ad altri tipi da riprodurre in cattività.

C'è, inoltre, il problema dell'importazione di selvaggina estera, oltre a tutte le questioni di piccolo momento, da naturalista incallito, che però hanno una loro validità, cioè la tutela delle specie rare e così via (vedi imbalsamazione, eccetera). Infine, il problema dei tre anni per l'abolizione dell'istituto riservistico, che potrebbero anche essere abbreviati, visto che abbiamo aspettato tanto.

Sono tutti problemi che secondo me possono trovare una ragione di approfondimento nel testo definitivo che approveremo.

Concordo con la costituzione della Sottocommissione e sono favorevole all'incontro — che mi sembra indispensabile — con l'Ufficio di presidenza della 1^a Commissione.

Per il resto mi riservo, come credo tutti, di ritornare in modo approfondito sull'argomento, quando avremo avuto questo riscontro che mi sembra molto importante, dal momento che le osservazioni della 1^a Commissione costituiscono un *humus* pesante su tutta l'impalcatura del provvedimento che abbiamo ereditato dalla passata legislatura.

M I N G O Z Z I . Intendo, a mia volta, sottolineare alcune esigenze che d'altra parte anche altri colleghi hanno fatto presenti. Noi abbiamo già detto che concordiamo sulle proposte conclusive fatte dal relatore, cioè sull'esigenza di far presto e possibilmente bene. Per ottenere questo risultato è necessario andare a una rilettura del testo in un ambito più ristretto, come facemmo l'altra legislatura, quando si trovarono convergenti un po' tutte le forze politiche sul testo che poi varammo. Però io ritengo che (e Truzzi me ne può dare atto per l'esperienza che ha fatto nella seconda lettura alla Camera) se noi non recepiamo ciò che è avvenuto dopo l'approvazione di questo disegno di legge, non compiremo un ottimo lavoro. Forse faremmo presto qui, ma poi questo testo ce lo vedremmo restituito dall'altro ramo del Parlamento notevolmente modificato. Alla Camera dei deputati si era proceduto a notevoli modifiche: queste mo-

difiche io le ho qui. Non so se sono ufficiali o meno, però quasi tutti gli articoli erano stati in qualche modo rivisti.

Sottolineo l'esigenza di andare ad una rilettura del testo, di fare uno sforzo per cercare di tenere presente quello che è accaduto successivamente, il dibattito che si è svolto alla Camera, le proposte di modifica che occorre, secondo noi, che siano esaminate. Si tratta di uno sforzo teso a raggiungere quale obiettivo? Possibilmente quello di varare in sede di Commissione agricoltura un testo che poi alla Camera non abbia bisogno di essere nuovamente e largamente modificato. Questo è l'augurio che ci dovremmo fare tutti. E, in questo spirito, riteniamo che alcune considerazioni che fa la 1^a Commissione debbano essere tenute presenti. Penso che riusciremo nel nostro intento, se manteniamo questa come una legge di principio evitando, nel rispetto del dettato costituzionale, di andare ad una normativa che stabilisca nei particolari tutto quello che le Regioni dovrebbero fare. Le Regioni sono una realtà non soltanto istituzionale e costituzionale, ma sono nate anche perchè ci sono evidentemente nel paese realtà diverse che vanno pure considerate e ci sono realtà diverse anche nel settore del quale adesso discutiamo. Probabilmente non arriveremo ad una conclusione positiva se noi volessimo andare ad una normativa troppo puntigliosa di tutte le questioni. Le stesse osservazioni che ci fa la 1^a Commissione — che ritengo debbano essere esaminate in maniera approfondita — a mio parere si muovono in questo senso. Quando, ad esempio, si mettono in discussione il primo e il secondo articolo del disegno di legge al nostro esame, forse ciò avviene perchè essi sono troppo normativi. Quando noi diciamo, ad esempio, che le Regioni possono avvalersi di comitati, fermiamoci lì, non andiamo a dire come e da chi questi comitati devono essere costituiti. Diamo un indirizzo di principio, poi le Regioni, con loro leggi regionali, si costituiranno i propri comitati come riterranno opportuno.

Le stesse considerazioni — e ho finito — possono essere fatte per quanto riguarda l'articolo 2 del quale si chiede la soppres-

sione. Perchè si chiede di sopprimerlo? Anche questo è un orientamento — mi pare — di tutte le Regioni. Tutte le Regioni ritengono che il problema del coordinamento dei poteri delle Regioni non deve essere affrontato dai singoli Ministeri, ma dal Governo.

Scendere nell'esame delle considerazioni che la 1^a Commissione fa, non significa — secondo noi — stravolgere poi la legge, ma varare veramente una legge di principio e demandare poi lo scioglimento di certi nodi alle Regioni.

Quindi, per concludere, andiamo pure — così come proponeva lo stesso Presidente — ad un confronto con la 1^a Commissione per meglio capire le ragioni di questo parere. Ritengo inoltre che se recepiamo anche alcuni suggerimenti, facilitiamo un iter legislativo più accelerato e probabilmente creremo le condizioni perchè l'altro ramo del Parlamento apprezzi il nostro lavoro per giungere ad una legge largamente attesa da tutti gli ambienti interessati, oltre che dalle Regioni e dai vari enti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, prima di chiudere la discussione generale, vorrei informare i colleghi della conseguenza che comporta il rifiuto eventuale da parte della nostra Commissione dei pareri espressi dalla 1^a Commissione in materia di costituzionalità. Il rifiuto comporta la decadenza della facoltà nostra di legiferare — e ciò vale sia per la sede deliberante che per la sede redigente — e si va in Assemblea.

A questo proposito vi leggo l'articolo 40 del nostro Regolamento, il cui quanto comma dice testualmente:

« Quando la 5^a Commissione permanente esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso al-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (6 ottobre 1976)

l'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere »

Il quinto comma aggiunge:

« Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma secondo del presente articolo, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere ».

Le conseguenze è inutile che le spieghi ai colleghi della Commissione. Si tratterebbe di andare a discutere in Assemblea questo disegno di legge e allora i problemi a cui ha accennato il senatore Truzzi si moltiplicherebbero non so per quanto. Di qui l'esigenza di un contatto preventivo con la 1^a Commissione e l'altra esigenza, cui ha fatto riferimento anche il senatore Mingozi, che la Sottocommissione tenga conto, poi, dei pareri della 1^a Commissione per non dar luogo alle conseguenze alle quali ho prima accennato.

F E R M A R I E L L O . Sono favorevole alla costituzione di una Sottocommissione che dovrà certamente lavorare sulla base di un mandato. Vorrei però a tale riguardo sottolineare l'esigenza di tener conto dell'opera svolta dal Senato per oltre due anni sul testo in discussione: si sono avute infatti trattative, discussioni, indagini conoscitive a non finire. Ciò ci ha spinto a chiedere la procedura d'urgenza in base all'articolo 81 del Regolamento. Qualora si rispetti l'ossatura del testo, si è coerenti con le esigenze d'urgenza; in caso contrario, ritengo sia impossibile pensare ad un lavoro di breve durata. Le varie parti politiche si sono impegnate per poter trovare un punto di accordo; la Sottocommissione, pertanto, dovrebbe cercare di rispettare l'impostazione generale del provvedimento in modo da presentare rapidamente in Commissione le conclusioni. Questo però non significa, sono d'accordo con altri colleghi, che non si debbano approvare altre modifiche. Non sussistono innanzitutto i motivi d'urgenza presenti nell'altra legislatura: eravamo infatti alla vigilia della campagna venatoria. Inol-

tre, come ha già rilevato il senatore Mingozi, vi sono orientamenti della Commissione affari costituzionali, della Camera e di varie parti esterne al Parlamento che non si possono trascurare. Tali modificazioni si dovrebbero però apportare sulla struttura fondamentale del disegno di legge. Ciò garantirebbe una rapida approvazione del provvedimento. Sono d'accordo con il collega Truzzi: abbiamo svolto un lavoro molto complesso che può essere di notevole aiuto per la soluzione dei problemi prospettati. Vi sono molte questioni, che non è il caso di approfondire in questa sede, attinenti alle competenze delle Regioni. Torno, pertanto, a pregare la Commissione di tener conto del lavoro svolto; infatti, mettere in discussione alcune scelte fondamentali significherebbe allungare notevolmente il tempo necessario per l'approvazione del disegno di legge quadro.

T R U Z Z I . Il Presidente ha opportunamente ricordato le eventuali conseguenze di un conflitto tra la 1^a Commissione e la nostra. Per tale ragione abbiamo consigliato di cercare di ottenere, nei contatti con la Commissione affari costituzionali, una collaborazione da parte di quest'ultima per quanto riguarda la possibilità di assecondare nella misura massima il testo in discussione. Occorre tener conto, è inutile nascondere, che stiamo facendo politica. Si tratta di un compromesso; pertanto la 1^a Commissione, che è composta da senatori appartenenti ai vari Gruppi, dovrebbe aiutarci a raggiungere appunto un incontro politico. Questo però non esclude che vi possano essere giuste osservazioni; occorre solo tenere presente che se si vuole varare un provvedimento bisogna che si paghino determinati prezzi e che è possibile che non ci si avvii a conclusione qualora si insista troppo sui particolari.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritengo, onorevole Presidente, che sia necessario richiedere all'Assemblea la proroga dei termini previsti nel calendario dei lavori parlamentari.

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (6 ottobre 1976)

P R E S I D E N T E . Ritengo giusta la sua osservazione.

Se non si fanno osservazioni, il relatore è autorizzato ad avanzare formale richiesta in tal senso.

(Così rimane stabilito)

Vorrei invitare i vari Gruppi politici a designare i propri rappresentanti per la costituzione della Sottocommissione che affiancherà il relatore nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI